



COMUNE DI ZONE (BS)

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 30.03.2006

Art. 1 Oggetto del Regolamento;

Il presente regolamento in attuazione della Legge 352 del 23.03.1993 e dell'art. 2 della Legge Regionale 23.06.1997 n. 24 e della Legge Regionale n. 3 del 07.02.2006, disciplina la raccolta di tutte le specie di funghi epigei che crescono nelle aree silvo-pastorali del Comune di ZONE.

Art. 2 Modalità e limitazioni;

In tutto il territorio del Comune, la raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità:

- a) raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi fuori terra;
- b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- c) la raccolta giornaliera non potrà eccedere i 3 kg per ogni raccoglitore, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare o da un unico cespo di *Armillaria mellea* (Chiodino - ciodel);
- d) i funghi raccolti dai minori di 10 anni concorrono a formare il quantitativo massimo della persona adulta che li accompagna;
- e) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* (chiodino) per i quali è consentito il taglio del gambo;
- f) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici; tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli;
- g) è vietato l'uso dei contenitori di plastica per il trasporto;
- h) è obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto;
- i) è vietata la raccolta nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari;
- j) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Amanita caesarea* (cucco - ovulo buono);
- k) è vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie;
- l) è vietato danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della vegetazione;
- m) è vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dei muschi, dello strato umifero e del terriccio in genere;



Art. 3 Tipologie dei raccoglitori;

In relazione al regime autorizzativo previsto da questo regolamento per la raccolta dei funghi, sono considerate le seguenti categorie di raccoglitori:

- A. **Residenti:** i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe del Comune di Zone, da comprovare con l'esibizione di documento di identità;
- B. **Proprietari d'immobili:** tutti i cittadini non residenti, proprietari di immobili (terreni, seconde case) in territorio del Comune di Zone, da comprovare con l'esibizione di modulo di autocertificazione, disponibile per la compilazione, presso l'Ufficio della Polizia Locale di Zone; (non sono considerati proprietari, i familiari del proprietario dell'immobile);
- C. **Minori di anni 10:** Tutti i soggetti con età anagrafica inferiore ai dieci anni, accompagnati da persona adulta in regola con le disposizioni del presente regolamento;
- D. **Ultrasettantenni:** tutti i soggetti con età anagrafica superiore ai 70 anni anche se non residenti nel comune di Zone, da comprovare con l'esibizione di documento di identità;
- E. **Micologi:** Coloro che per professione o per passione dimostrino esibendo l'attestato di cui al D.M. 686/96 il titolo di Micologo;
- F. **Raccoglitori:** tutti restanti soggetti (cittadini italiani o stranieri) non rientranti nelle categorie precedenti, regolarmente presenti in Italia.

Art. 4 Autorizzazione alla raccolta e tariffe;

La raccolta di funghi nel territorio del Comune di Zone, è gratuita per le seguenti categorie:

Minori di anni 10

Ultrasettantenni

Micologi per la raccolta di tutte le specie, escluso il genere Boletus e Cantharellus

Per le restanti categorie la raccolta è subordinata alla esibizione della documentazione attestante la categoria di appartenenza, individuata al precedente articolo e della ricevuta/permesso comprovante l'avvenuto pagamento ed il periodo di riferimento, delle seguenti tariffe.

CATEGORIA	TIPO DI PERMESSO	IMPORTO	VALIDITÀ
RACCOGLITORI	permesso giornaliero	Euro 5,00	1 gg.
	permesso settimanale	Euro 20,00	7 gg.
	permesso mensile	Euro 40,00	30 gg.
	permesso annuale	Euro 79,00	1 gennaio - 31 dicembre
	permesso annuale ai nativi di Zone	Euro 35,00	1 gennaio - 31 dicembre
RESIDENTI	permesso annuale	Euro 10,00	1 gennaio - 31 dicembre
PROPRIETARI D'IMMOBILI	permesso annuale	Euro 35,00	1 gennaio - 31 dicembre

Il costo di ulteriori permessi annuali da parte di familiari è ridotto del 25%.

Il pagamento delle tariffe stabilite potrà essere effettuato:

- con versamento su conto corrente postale intestato al Comune di ZONE, indicante generalità indirizzo e codice fiscale del versante ed il periodo di riferimento, per tutti i permessi;
- con l'acquisto di permesso presso gli esercenti ed i locali indicati dal Comune, per i soli permessi giornalieri o settimanali.

Al fine del controllo, la documentazione comprovante la categoria di appartenenza ed il pagamento della tariffa dovuta, dovrà essere esibita ad ogni richiesta effettuata da parte degli agenti preposti alla vigilanza.

Art. 5 Formazione e aggiornamento:

Il Comune di Zone svilupperà corsi di aggiornamento finalizzati al riconoscimento delle specie fungine ed alle problematiche della prevenzione dalle intossicazioni, nonché altre modalità di informazione e formazione mediante divulgazione di opuscoli illustrativi ed altro materiale didattico.

Art. 6 Destinazione degli introiti:

I proventi derivanti dal rilascio dei permessi, al netto delle spese di gestione del presente regolamento, sono destinati alla realizzazione di opere di riqualificazione e tutela ambientale nonché di iniziative culturali e scientifiche, attività promozionali e di incentivazione legate all'utilizzo dei prodotti del sottobosco.

Art. 7 Vigilanza:

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli Agenti ed Ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Locale ed alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 29/12/1980, n. 105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica".

Art. 8 Sanzioni:

Per le violazioni al presente regolamento si applicano integralmente le sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. 24/97

I proventi derivanti dalle sanzioni elevate ai sensi del presente Regolamento sono introitate dal Comune nello stesso fondo degli introiti derivanti dai permessi, indipendentemente dall'organo accertatore che elevi la sanzione.



Art.9 Entrata in vigore:

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione. Copia del presente Regolamento è trasmessa alla Regione Lombardia, alla Provincia di Brescia, al Coordinamento Provinciale di Brescia ed a quello distrettuale di Iseo del Corpo Forestale dello Stato ed alla Comunità Montana del Sebino Bresciano.

Art. 10 Gestione del Regolamento

Il presente Regolamento verrà gestito da parte del Comune di Zone, che curerà anche la massima pubblicizzazione dei locali autorizzati al rilascio dei permessi di raccolta. Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non indicato si applicano le norme della L. 23.08.1993 n. 352 e della L.R. 23.06.1997 n. 24 e della Legge Regionale n. 3 del 07.02.2006.